



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it

www.comune.vignolo.cn.it



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Determina n° **398**
del **30/12/2022**

OGGETTO: ADEGUAMENTO ALIQUOTA RELATIVA AL COSTO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI RESIDENZIALI - ANNO 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i decreti sindacali di attribuzione Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica;

Il vigente Regolamento di Contabilità;

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO:

- il Decreto Ministeriale del 10 maggio 1977 pubblicato sulla G.U. del 31 maggio 1977 "con il quale veniva stabilito la determinazione del costo di costruzione, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 che, all'art. 6 che attribuiva al Ministero per i lavori pubblici il potere di stabilire, ai fini della determinazione della quota di contributo per la concessione di edificare, il costo di costruzione dei nuovi edifici nonché le maggiorazioni di detto costo per le classi di edifici con caratteristiche superiori;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 01 dicembre 1977, n. 240/CR-8792, pubblicata sul B.U.R. n. 51 del 15 dicembre 1977, con la quale si individuavano i criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 luglio 1982, n. 320/CR-686, pubblicata sul B.U.R. n. 36 del 08 settembre 1982 con la quale si deliberava l'Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 27 aprile 1988, n. 765/CR-5767 pubblicata sul B.U.R. n. 23 del 08 giugno 1988 di Rettifica per errore materiale della D.C.R. 320/1982;
- il Decreto Ministeriale del 20 giugno 1990 con il quale veniva determinato il costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia pubblicato sulla G.U. del 28 giugno 1990;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 21 giugno 1994, n. 817/CR-8294 pubblicata sul B.U.R. n. 30 del 27 luglio 1994 con il quale si adeguava l'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali;

- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 10 dicembre 1996, n. 345/CR-19066 pubblicata sul B.U.R. n. 02 del 15 gennaio 1997 di adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali in L./mq. 484.000 e con la quale si stabilisce che le variazioni successive dovranno essere applicate annualmente dai Comuni;

PREMESSO CHE l'aggiornamento è da effettuarsi in conformità alla variazione percentuale registrata dall'indice ISTAT generale nazionale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale.

VISTO l'articolo 16, comma 9, del D.P.R. 380/01, che ha sostituito l'art. 6 della Legge 10/77 dispone che il costo di costruzione degli edifici residenziali, ai fini del calcolo della relativa quota del contributo di costruzione, sia determinato periodicamente dalle Regioni.

VISTA la proposta di aggiornamento della Regione Piemonte – Direzione Ambiente Governo e Tutela del Territorio - ad oggetto “Aggiornamento del contributo di costruzione per i nuovi edifici residenziali per l'anno 2023”, ammontante ad €/mq. **478,10** che è parte integrante e sostanziale del suo esteso provvedimento.

RITENUTO pertanto opportuno unificarsi alla proposta della Regione Piemonte.

D E T E R M I N A

1. L'adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali;
2. Di fissare in €/mq. **478,10** al metro quadrato di superficie il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali, da applicare per l'anno **2023**;
3. Di stabilire, per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione e ricostruzione, l'adozione dell'elenco prezzi della Prezzario Regione Piemonte nell'ultima edizione vigente e disponibile;
4. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;
5. Di individuare, quale Responsabile del procedimento amministrativo inerente l'oggetto, ai sensi della Legge 241/90, l'Arch. ALVARO Giorgia Responsabile del Servizio Tecnico.

Avverso la presente determinazione, è ammessa da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971, n.1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
FIRMATO DIGITALMENTE
ALVARO Arch. Giorgia

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241 e smi avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.